

COMUNE di CAPIAGO INTIMIANO

Provincia di Como

Contratto di concessione della gestione del "CENTRO PER L'INFANZIA PAIDEIA" DI CAPIAGO INTIMIANO PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2019 CON EVENTUALE RINNOVO PER UN ANNO SCOLASTICO.

Il giorno XX/XX/XX in Capiago Intimiano, Via Serenza 7

Tra

il Comune di Capiago Intimiano (di seguito, "**Comune**" e/o **Concedente**), con sede legale in Capiago Intimiano, via Serenza 7, codice fiscale e partita IVA n. 00608850137, in persona del Sig. Luigi Bedetti nella sua qualità di Responsabile Area Tributi e Servizi alla Persona del Comune di Capiago Intimiano, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Capiago Intimiano 7;

e

la Società(di seguito, "**Società**" e/o "**Concessionario**"), con sede legale in, alla Via codice fiscale partita IVA rappresentata per la stipula del presente atto dal Sig.-, nato aile domiciliato per la carica ove sopra;

PREMESSO CHE

- il Comune ha indetto una gara per l'affidamento della concessione per la gestione del "Centro per l'Infanzia Paidea" presso l'immobile di proprietà comunale sito in Capiago Intimiano, Via Serenza n. 90, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in base alle risultanze della gara predetta, la Società....., avendo presentato la migliore offerta è risultata aggiudicataria a seguito del provvedimento del prot. n.del giorno
- il Bando di gara e tutti i suoi Allegati (n. 10), compreso il Capitolato d'Oneri e gli atti menzionati nel presente contratto (di seguito "**Atti di gara**") costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti dal Comune e dalla Società (di seguito, "**Parti**") come aventi valore essenziale ai fini della sua validità;
- in data il Concessionario ha provveduto al rimborso di quanto sostenuto dal Comune per la celebrazione della gara per l'affidamento della concessione;
- in data il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie richieste dagli Atti di gara:
.....

- in data è stato sottoscritto il verbale in contraddittorio tra le Parti ai sensi dell'articolo 23 del Capitolato d'Oneri, che viene allegato al presente contratto e parte integrante di esso;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

d'Oneri

Articolo 1 – Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto la concessione della gestione globale del "Centro per l'Infanzia Paideia", compresa la sua manutenzione ordinaria, nonché della gestione dei servizi di asilo nido, scuola dell'infanzia, c.d. "Sezione primavera" e mensa scolastica, situato all'interno del Comune, in Via Serenza n. 90, come meglio indicato agli articoli 1, 2 e 12 del Capitolato d'Oneri.

La Società si obbliga a gestire il servizio concesso secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche descritte nell'offerta presentata in gara e comunque nel rispetto del Capitolato d'Oneri che forma parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Durata del Contratto

Il presente contratto di concessione avrà durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo a discrezione del Comune per il periodo massimo di anni uno, fatta comunque salva l'eventuale proroga per il periodo necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore.

La concessione decorre dalla stipula del presente contratto fino al 31 luglio 2019.

Articolo 3 - Canone di locazione e modalità di pagamento

Per l'intera durata della concessione la Società si impegna ad erogare al Comune un canone di locazione in conformità a tutto quanto previsto dall'articolo 9 del Capitolato d'Oneri.

L'importo del canone è pari ad €, secondo quanto indicato dalla Società in sede di gara.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda agli Atti di gara e alla normativa vigente.

Articolo 4 - Corrispettivo del concessionario e modalità di pagamento

Per la gestione dei servizi oggetto della concessione, gli utenti corrisponderanno direttamente alla Società, la quota mensile per bambino pari ad € (IVA esclusa) per il servizio Asilo Nido; € (IVA esclusa) per il servizio Scuola dell'Infanzia; € (IVA esclusa) per il servizio Sezione Primavera; €(IVA esclusa) per il servizio Refezione Scolastica, in conformità di quanto dichiarato nell'offerta economica presentata in sede di gara, da intendersi qui integralmente recepite.

La società si è avvalsa/non si è avvalsa di proporre uno sconto secco percentuale pari a _____ quale riduzione delle rette degli alunni residenti, con riguardo ai servizi asilo nido, cd. Sezione primavera e scuola dell'infanzia.

Le quote mensili dei servizi sono comprensive delle merende e di quant'altro stabilito nel Capitolato d'Oneri.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previsti dagli Atti di gara e dalla normativa vigente.

La quota mensile è fissa ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Capitolato d'Oneri.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, fisso ed invariabile. La Società dichiara pertanto di rinunciare, fin d'ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui all'art. 1664 c.c.

Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sul Concedente riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.

Articolo 5 - Personale di servizio

Tutto il personale impiegato dalla Società, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle Leggi nazionali e regionali vigenti, con specifico riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 20588 del 11.02.2005 e eventuali modifiche e integrazioni, nonché dalla Circolare regionale 18.10.2005, n. 45.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni degli articoli da 14 a 20 del Capitolato d'Oneri, oltre alle normative e ai contratti collettivi di settore vigenti.

Qualora il personale incaricato dalla Società sia ritenuto dal Comune non idoneo ad operare all'interno del Centro, dovrà essere sostituito con altro che risponda pienamente ai requisiti che si esigono, come meglio precisato nel Capitolato d'Oneri.

Resta inteso che la Società si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Articolo 6 - Rapporti con l'utenza

È cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce dei servizi oggetto della concessione, ivi inclusa, la riscossione diretta delle rette di frequenza.

Il Concedente non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza né assumerà alcuna responsabilità al riguardo.

Articolo 7 - Obblighi a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà espletare la concessione secondo quanto stabilito agli articoli 11 e 12 del Capitolato d'Oneri e in ogni caso secondo quanto previsto dagli Atti di gara.

Articolo 8 - Obblighi a carico del Concedente

Il Concedente assumerà a proprio carico gli oneri previsti dall'articolo 13 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 9 - Sicurezza sul luogo del lavoro

Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Capitolato d'Oneri.

Articolo 10 - Obblighi assicurativi

Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione,

esonero pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità connessa.

Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori ed a tal fine ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione le garanzie richieste dall'articolo 26 del Capitolato d'Oneri.

Sono escluse eventuali franchigie.

Nelle suddette polizze il Comune è considerato terzo e tra gli utenti saranno compresi i genitori/accompagnatori ed i bambini frequentanti il Centro. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse al Comune alle relative scadenze.

Il Concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà del Comune, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Articolo 11 - Garanzia

Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, e secondo le modalità di cui all'articolo 25 del Capitolato d'Oneri, una garanzia fideiussoria pari ad euro

mediante polizza della Società n. che prevede espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di termine del contratto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali il Comune si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda agli Atti di gara e alla normativa vigente.

Articolo 12 - Interruzione del servizio

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Concessionario dovrà, di norma, quando possibile, darne avviso al Concedente con anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al Concedente.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione da parte del Comune.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dalle normative di settore vigenti.

Articolo 13 - Penali

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il Concedente applicherà le penali previste nell'art. 30 del Capitolato d'Oneri, con le modalità ivi espresse.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora le irregolarità e/o le inadempienze riscontrate dipendessero da fatto di terzi.

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, nei casi previsti all'art. 32 del Capitolato d'Oneri.

Con la risoluzione del contratto, sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione, in danno della Società inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Società medesima. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 15 - Risoluzione per inadempimento.

Il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1453 cod. civ. nei casi previsti all'art. 31 del Capitolato d'Oneri.

Si applica quanto previsto dagli Atti di gara e dall'articolo precedente.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, anche parzialmente, il presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 17 - Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale

La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta al Comune, trasmettendo all'Area Tributi e Servizi alla Persona tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo al Comune la facoltà di recedere dal presente contratto.

Articolo 18 - Passaggio di gestione

Al termine del presente contratto, qualora la concessione venisse affidata in base a concessione ad altro operatore economico diverso dal presente Concessionario, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Società, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Società si impegna a comunicare al Comune, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di della notizia di inadempimento delle proprie eventuali società mandanti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 20 - Disposizioni Antimafia

La Società prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla l. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

La Società si impegna a comunicare immediatamente al Comune, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti per i quali è richiesto il possesso del requisito in questione ai fini del presente contratto.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 21 - Obbligo di riservatezza

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dal Comune quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie, dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte del Comune nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Resta inteso che competono alla Società i diritti di cui all'art. 7 del succitato decreto.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capiago Intimiano, nonché la Provincia di Como.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato d'Oneri e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 23 - Domicilio eletto e variazioni societarie

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Concessionario elegge il domicilio legale in, ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

Articolo 24 - Spese, imposte e tasse

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro e quelle assolte dal Comune per la celebrazione della procedura di gara.

Articolo 25 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Como.

Articolo 26 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dagli atti di gara e leggi vigenti in materia.

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole di cui agli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20 ,25.

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO